



N. 22
Registro Deliberazioni

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO Provincia di Piacenza

.....

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **DUEMILATREDICI** questo giorno **VENTUNO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **09,30** nella sala del Palazzo del Podestà adiacente alla sala Consiliare.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

1	ROCCHETTA	IVANO
2	DOVANI	GIUSEPPE
3	FULGONI	DARIO
4	BERSANI	GIUSEPPE
5	BACCANTI	BERNARDO
6	FREPPOLI	GIUSEPPE
7	TESTA	ALESSIA
8	TICCHI	FRANCO
9	BELFORTI	MAURIZIO
10	SARTORI	MARIAPAOLA

Risultano assenti i signori:

1	MAGNELLI	LEONARDO	
2	CAVOZZI	ANTONIO	assente giustificato
3	VOLPICELLI	UMBERTO	assente giustificato
4	SANTI	CLAUDIO	assente giustificato
5	MOSSA	BASTIANINO	assente giustificato
6	MARCHI	ILEANA	assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale **dr.ssa Elena Noviello**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco **Geom. Ivano Rocchetta** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

- Alle ore 9,45 entra il consigliere Magnelli ed i presenti salgono a 11.
- Alle ore 10,50 esce il consigliere Magnelli i presenti scendono a 10.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 30 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 di questo tenore *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”*;

VISTI gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 13/4/1999 n. 112, che in materia di concessione del servizio di riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplina le attività e procedure di comunicazione di inesigibilità e l' eventuale diniego e contenzioso avanti la Corte dei Conti;

EVIDENZIATO CHE:

- nell'ambito del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, a seguito della maggiore autonomia attribuita in materia di tributi propri locali, i Comuni e gli Enti Impositori devono adempiere a diverse attività e funzioni pubblico - istituzionali tra cui quelle relative alla materia normativa e regolamentare; alla gestione amministrativa e di controllo tributario; all'applicazione delle sanzioni; alla materia processuale; alla gestione dei rapporti con i concessionari ed altri enti; all'assistenza, consulenza fiscale e gestione dei rapporti con i contribuenti;
- l'ordinamento giuridico degli Enti Locali prevede strumenti di tipo associativo in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, nonché di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Castell'Arquato ha una causa pendente avanti la Corte dei Conti, con riferimento ad un procedimento speciale denominato **“Ricorsi per rifiutato**

rimborso di quote inesigibili” regolato dagli artt. 52-55 del R.D. 13.08.1933, n. 1038, incardinato da Equitalia Nord Spa;

- il Comune di Sassuolo da diversi anni, ha in essere con diversi Comuni convenzioni onerose per attività di assistenza e difesa legale connesse alla materia tributaria e di conseguenza è maturata in capo ai Funzionari preposti una rilevante esperienza e professionalità;
- il Comune di Castell’Arquato ha chiesto di poter essere assistito da un Funzionario di quest’ultimo Ente, dotato della qualifica di avvocato, che in collaborazione con il proprio Funzionario svolgerà le attività di difesa legale nella causa avanti la Corte dei Conti sezione giurisdizionale dell’Emilia Romagna;
- Il Comune di Sassuolo ha manifestato il suo assenso a concedere a titolo oneroso, al Comune di Castell’Arquato un proprio Funzionario per l’esercizio delle attività richieste;

RITENUTO CHE tra i diversi strumenti previsti dall’ordinamento per porre in atto tra Enti impositori collaborazioni o gestioni comuni di attività e funzioni pubbliche, la convenzione regolata dal citato art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 è quella che meglio agevola una gestione flessibile e semplificata ma allo stesso tempo stabile dei rapporti tra Enti;

PRECISATO CHE si rende necessaria l’approvazione di uno schema di Convenzione al fine di regolamentare i rapporti tra il Comune di Castell’Arquato ed il Comune di Sassuolo;

VISTO la bozza di Convenzione allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

VISTI i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

- **Con voti** favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** la bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Castell’Arquato e il Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, finalizzata a usufruire di un Funzionario di quest’ultimo Ente per l’esercizio delle attività di assistenza e difesa legale avanti la Corte dei Conti, nei termini e per le ragioni in premessa specificate, che in questa sede si intendono richiamate;
2. **di dare mandato** al competente organo comunale a procedere, in nome e per conto del Comune di Castell’Arquato, alla stipula della convenzione di cui al punto precedente;

con ulteriore unanime e separata votazione

DELIBERA

3. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, stante l’urgenza di espletare le attività di assistenza legale, soggette a termine di decadenza, per la causa già incardinata avanti la Corte dei Conti sezione giurisdizionale dell’Emilia Romagna.

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 267/2000.

**OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI
TRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA :

FAVOREVOLE

.....
...17 9 13

Il Funzionario
dr Ampollini Massimo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE :

FAVOREVOLE

...17 9 13

Il Funzionario
dr Ampollini Massimo

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 22 del 21 9 2013

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ...27 9 2013 e per gg. 15 consecutivi.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Castell'Arquato,

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267.

L'anno _____ il giorno ____ (____) del mese di _____ con la seguente scrittura privata tra:

1. _____, nato/a a _____ (____) il _____, in qualità di _____, il quale agisce e stipula il presente atto nel solo interesse ed in rappresentanza del Comune di Sassuolo, Codice Fiscale 00235880366, con sede a Sassuolo Via Fenuzzi n. 5, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale (d'ora in poi denominato anche Ente concedente) e

2. _____ nato/a a _____ (____) il _____, in qualità di _____, il quale agisce e stipula il presente atto in nome e nell'esclusivo interesse del Comune di Castell'Arquato con sede in via/piazza Municipio n. 3, Codice Fiscale 00230250334 (d'ora in poi denominato anche Ente concessionario);

Premesso che:

- nell'ambito del processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale, a seguito della maggiore autonomia tributaria attribuita, gli Enti Impositori devono procedere allo svolgimento di diverse attività e funzioni istituzionali, quali tra l'altro quelle relative: alla materia normativo - regolamentare; alla gestione amministrativa e di controllo tributario; all'applicazione delle sanzioni; alla riscossione; alla materia processuale; alla gestione dei rapporti con concessionari ed altri Enti; all'assistenza, consulenza fiscale e gestione dei rapporti con i contribuenti;
- Il Comune di Castell'Arquato ha manifestato interesse ad accedere ed ad usufruire delle professionalità specialistiche di cui è dotato il Comune di Sassuolo;
- il Comune di Sassuolo intende mettere a disposizione dell'Ente Concessionario a titolo oneroso proprie professionalità per lo svolgimento delle suesposte funzioni ed attività;
- la fornitura dei servizi in questione ha per oggetto lo svolgimento anche di attività e funzioni pubbliche riservate alla competenza del singolo Ente Impositore ovvero da quest'ultimo esercitabili in deroga alle ordinarie disposizioni di legge;

- si ritiene che tra i diversi strumenti previsti dall'ordinamento per porre in atto tra Enti Impositori collaborazioni o gestioni comuni di attività e funzioni pubbliche, la convenzione è quello più adatto ad una gestione flessibile e semplificata ma allo stesso tempo stabile dei rapporti tra gli Enti interessati;
- quanto sopra trova riscontro positivo nelle convenzioni stipulate fin dal 2004 tra il Comune di Sassuolo e diversi altri Enti territoriali;
- si rende, quindi, necessaria la stipula di una convenzione tra Comune di Sassuolo ed il Comune di Castell'Arquato;
- l'Ente Concessionario prende atto ed accetta che l'approvanda convenzione deve intendersi aperta all'adesione anche futura di altri enti pubblici che ne facciano richiesta, salva l'approvazione da parte del Comune di Sassuolo;
- i rapporti finanziari tra i contraenti sono regolati in base a compensi di seguito riportati che potranno essere rideterminati annualmente;
- con deliberazione n. _____ del _____, il Consiglio Comunale del Comune di Sassuolo e con deliberazione n. _____ del _____ del Comune di Castell'Arquato in qualità di Ente Concessionario hanno approvato lo schema della presente convenzione ed il tariffario per lo svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto della presente convenzione.

Tutto ciò sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse, sopra riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e con la firma in calce si intendono lette, approvate e confermate.

Articolo 2 - Finalità

Con la presente convenzione si intende instaurare una collaborazione coordinata e sinergica affinché la maggior professionalità ed esperienza, di cui è dotato il Comune di Sassuolo vengano messe a disposizione e condivise anche dall'Ente Concessionario, permettendo a quest'ultimo di svolgere al meglio le proprie funzioni ed attività relativamente alla gestione dei tributi comunali, ed, al contempo, all'Ente Concedente di contenere i costi di gestione utilizzando al meglio le

proprie risorse.

Articolo 3 - Oggetto

Con il presente atto il Comune di Sassuolo in cambio dei compensi di seguito stabiliti, concede e mette a disposizione dell'Ente Concessionario propri funzionari per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza di quest'ultimo, meglio precisati negli articoli che seguono.

I funzionari messi a disposizione dal Comune di Sassuolo agiscono quali funzionari dell'Ente Concessionario.

Gli atti e le azioni dei predetti funzionari sono da imputarsi, a tutti gli effetti di legge, direttamente all'Ente Concessionario.

L'Ente Concessionario conserva la titolarità delle funzioni ed attività oggetto del presente atto, rimanendo libero di non avvalersi dei funzionari del Comune Concedente ovvero di provvedervi per il tramite di propri Funzionari congiuntamente a quelli messi a disposizione dal Comune di Sassuolo.

Articolo 4 - Uffici, funzionari e rapporti

L'Ente Concedente metterà a disposizione dell'Ente Concessionario propri Funzionari, di riconosciuta professionalità e competenza, in forza ai propri Uffici.

Nello svolgimento delle attività i Funzionari dell'Ente Concedente agiranno in affiancamento o in sostituzione del personale dell'Ente Concessionario.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, l'Ente Concedente metterà principalmente a disposizione il personale, l'organizzazione, le strutture e le risorse del proprio Servizio Entrate.

Resta a carico dell'Ente Concessionario, lo svolgimento per il tramite del proprio personale, delle attività: di segreteria; amministrative; di accertamento e liquidazione; sanzionatorie; di riscossione ordinaria e coattiva; di archiviazione cartacea ed informatica; di gestione banche dati e software gestionali; di stampa e collazione di atti, documenti e fascicoli; di segreteria.

Restano, inoltre, a carico dell'Ente Concessionario: il materiale di cancelleria; hardware, software, banche dati e collegamenti informatici per la gestione dei tributi locali; i costi e le spese vive da sostenersi per lo svolgimento delle funzioni e delle attività delegate.

I rapporti operativi sono tenuti da referenti, rispettivamente, dell'Ente Concedente e dell'Ente Concessionario, scelti di norma nell'ambito degli uffici o servizi Tributi o Entrate dei due Enti.

Articolo 5 - Forme di consultazione

Per il coordinamento e l'efficienza dell'esercizio delle funzioni ed attività delegate, sono previsti

due livelli di consultazione: tecnico-amministrativo e politico-amministrativo.

A livello tecnico-amministrativo, i referenti dei due Enti, si rapporteranno per risolvere eventuali problematiche, incorse nell'espletamento della delega e per la verifica del corretto espletamento delle attività, con potere di apportare le possibili modificazioni tecniche ed organizzative.

A livello politico-amministrativo, i Sindaci o, per loro, gli assessori delegati, dei due Enti compete il potere di verificare il buon andamento, l'efficienza e l'economicità delle risorse impiegate, dei rapporti e dell'azione amministrativa in merito allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

Con periodicità anche annuale, i rispettivi Sindaci o, per loro gli assessori delegati, potranno rapportarsi per: la verificare dei risultati raggiunti; per il rinnovo, la disdetta o la modifica della presente convenzione.

I soggetti di cui sopra si rapporteranno tra loro con qualsiasi modalità senza necessità di particolari formalità.

Articolo 6 - Assistenza e difesa legale

Il Comune di Sassuolo mette a disposizione del Comune di Castell'Arquato un o più propri Funzionari per lo svolgimento delle attività di assistenza e difesa legale, sia giudiziale che stragiudiziale, limitatamente alle cause, nelle quali è parte l'Ente Concessionario, incardinate avanti la Corte dei Conti, con riferimento al procedimento speciale denominato "Ricorsi per rifiutato rimborso di quote inesigibili" regolato dagli artt. 52-55 del R.D. 13-08-1933, n. 1038.

Sono delegate ai Funzionari del Comune di Sassuolo il compimento degli atti e delle operazioni necessari all'esercizio dell'attività di assistenza e difesa legale, sia giudiziale che stragiudiziale.

Ai funzionari dell'Ente concedente potranno essere conferiti i più ampi e pieni poteri di rappresentanza sostanziale e processuale dell'Ente concessionario, nonché potrà essere conferito anche il mandato di transigere, conciliare, rinunciare alla causa, di disporre di diritti e poteri dell'Ente Concessionario.

L'Ente Concessionario resta libero di conferire delega delle attività e della rappresentanza di cui sopra a propri funzionari, da esercitarsi anche congiuntamente o disgiuntamente con quelli dell'Ente Concedente.

Le attività di assistenza e difesa, che non richiedano di recarsi presso le sedi dell'autorità giudiziaria, saranno svolte normalmente presso gli uffici dell'Ente Concedente.

Con riferimento a ciascuna causa, L'Ente Concessionario consegnerà il fascicolo contenente tutti i documenti e le informazioni necessarie, al Funzionario del Comune Concedente, nel corso di apposito incontro o, qualora possibile, via fax od altro sistema di spedizione o trasmissione.

Nel rispetto di tempi e modalità da concordarsi, dopo che il funzionario dell'Ente Concedente, avrà visionato e studiato la pratica eventualmente integrata con quant'altro richiesto, lo stesso si relazionerà con il referente dell'Ente Concessionario, esponendo a quest'ultimo la propria opinione

sulle azioni ed atti da adottarsi.

L'Ente Concessionario adotterà e comunicherà i propri atti di autorizzazione e decisione in merito agli atti ed azioni da compiersi.

Il Funzionario dell'Ente Concedente elaborerà i relativi atti processuali o stragiudiziali e li trasmetterà, al referente dell'Ente Concessionario.

L'Ente Concessionario provvederà: a stampare e far firmare i citati atti, completarli anche con gli allegati indicati; effettuare le notifiche di rito; collazionare il fascicolo da depositare; effettuare il deposito degli atti e del fascicolo presso le cancellerie o segreterie delle competente autorità giudiziaria; compiere quant'altro serva per la corretta predisposizione degli atti e della costituzione in giudizio.

Il competente ufficio dell'Ente Concessionario provvederà per tempo, previo avvertimento anche telefonico, a trasmettere al funzionario dell'Ente Concedente, qualsiasi informazione, atto o documento pervenuto dalla controparte o dall'autorità giudiziaria sopra indicata.

L'attività di segreteria compete all'ufficio tributi dell'Ente Concessionario il quale procederà: all'adozione e redazione degli atti e documenti di rito; alla formazione del fascicolo di causa e di quello interno, comprensivo del ricorso del contribuente e di tutta la documentazione necessaria; alla gestione dei rapporti con la controparte o con l'autorità giudiziaria indicata.

Le trasmissioni di atti e documenti tra Ente Concedente ed Ente Concessionario avverranno se possibile per via telematica o fax.

Articolo 7 - Rapporti finanziari

Per lo svolgimento delle funzioni ed attività delegate con la presente convenzione L'Ente Concessionario verserà all'Ente Concedente:

- a) le competenze per l'esercizio delle attività di assistenza e difesa legale avanti la Corte dei Conti. Per ciascuna distinta causa e grado di giudizio, è dovuto un compenso pari all'importo minimo liquidabile agli avvocati, in base alla vigente disciplina alla quale si rinvia, tenuto conto dell'autorità giudiziaria adita, delle fasi dell'attività, del grado di giudizio, assumendo a riferimento lo scaglione (valore della causa) tra € 25.001 e € 50.000. Le citate competenze si intenderanno maturate alla data di conclusione di ogni grado di giudizio con il pronunciamento della sentenza. In caso di vittoria e quantificazione delle spese di giudizio a favore dell'Ente Concessionario da parte dell'adita autorità giudiziaria, le competenze spettanti all'Ente Concedente sono pari all'importo quantificato dal giudice competente;
- b) Le somme a titolo di rimborso per le spese eventualmente sostenute a qualsiasi titolo dall'Ente Concedente nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, comprese quelle eventualmente sostenute per: bolli, tributi, notifiche, cancelleria ecc.
- c) Le somme a titolo d'imposta sul valore aggiunto, qualora dovuta ai sensi di legge sui compensi e le competenze di cui alle precedenti lettere.

Le competenze relative all'assistenza e difesa legale nonché le spese e le imposte sostenute dall'Ente Concedente, verranno a questo versate dall'Ente Concessionario, a seguito di emissione di apposita nota o fattura.

Le competenze come sopra stabilite conserveranno validità per tutta la durata della convenzione, salvo che i contraenti non manifestino per iscritto, anche via fax, entro il 31 ottobre di ogni anno, la necessità di rivederne l'ammontare.

In tal ultimo caso, senza necessità di provvedere alla stipula di altra convenzione, la rideterminazione degli importi sarà operata mediante accordo posto in essere entro il 20 novembre anche mediante semplice scambio di corrispondenza a firma dei rispettivi dirigenti o funzionari responsabili, previa adozione di delibera di approvazione delle rispettive giunte comunali.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo sulla regolazione dei rapporti finanziari, ciascuna di essa sarà libera di recedere dalla presente convenzione comunicando per iscritto formale disdetta entro il 30 novembre, altrimenti si riterranno confermati automaticamente gli importi da ultimo concordati.

Articolo 8 - Durata della presente convenzione

La presente convenzione decorre dal 2013 ed avrà termine il 31.12.2016.

Allo scadere del citato termine finale, la convenzione si intenderà automaticamente prorogata di anno in anno, salvo che almeno una delle due parti manifesti la propria volontà di recesso.

Analogamente ciascuna delle due parti può recedere anticipatamente rispetto alla scadenza sopra riportata.

Il recesso è atto unilaterale e non necessita di motivazione, da effettuarsi perentoriamente con atto scritto comunicato all'altra parte entro il 30 novembre di ogni anno.

La comunicazione dovrà avvenire agli indirizzi dichiarati in questa sede a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax o per posta elettronica certificata, a firma del rispettivo Sindaco.

Qualora tale facoltà di recesso venga posta in essere la convenzione in questione si intenderà automaticamente estinta a tutti gli effetti di legge a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione del recesso.

Inoltre, la presente convenzione cesserà automaticamente anche anticipatamente per esaurimento del fine o per la conclusione delle cause per il quale è stipulata o per disposizione di legge.

Il recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata e non esime dal dover versare le eventuali pendenze economiche.

Con riguardo all'assistenza e difesa nel processo tributario, l'Ente Concedente rimarrà vincolato ad adempimento delle incombenze e competenze assunte fino al termine dello stadio o del grado di

giudizio in corso alla data di effettiva scadenza della convenzione.

Articolo 9 - Natura aperta della convenzione

Previa accettazione dell'Ente Concedente, alla presente convenzione possono aderire senza limiti, mediante sottoscrizione della stessa, i seguenti Enti Pubblici: Province, Comunità Montane, Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi e le altre forme associative con e senza personalità giuridica previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Al riguardo L'Ente Concessionario nulla potrà opporre salvo facoltà di recedere nei modi stabiliti nella presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi degli Enti sottoscrittori del presente atto.

Articolo 10 - Proprietà della documentazione

Gli eventuali atti, documenti ed elaborati anche informatici prodotti nell'ambito della delega restano di proprietà ed uso dell'Ente concessionario.

Articolo 11 - Responsabilità, autorizzazioni e riservatezza dei dati personali

L'Ente Concedente sarà responsabile verso l'Ente Concessionario e verso terzi, unicamente delle attività e degli atti posti in essere direttamente da propri dipendenti tenuto conto della correttezza e completezza delle informazioni, delle comunicazioni, dei dati e dei documenti trasmessi o messi a disposizione degli stessi citati dipendenti da parte dell'Ente Concessionario.

Il personale dell'Ente Concedente potrà accedere agli archivi informatici e cartacei detenuti dall'Ente concessionario, ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni ed attività delegate. Il personale incaricato dell'Ente Concedente è autorizzato a far uso delle postazioni, della cancelleria e degli strumenti anche informatici in dotazione all'Ente Concessionario.

Il Comune concedente è autorizzato a compiere quanto necessario allo svolgimento dell'incarico come contattare, corrispondere e/o interloquire sia verbalmente che per iscritto a nome e nell'interesse dell'Ente Concessionario con i contribuenti, loro consulenti e/o rappresentanti, con il personale degli altri uffici del citato ultimo ente ovvero con gli altri Enti pubblici o privati. Partecipare all'attività istruttoria compreso eventuali sopralluoghi.

Il personale incaricato dell'Ente Concedente è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio per tutti i dati e le informazioni trattati o comunque di cui vengono a conoscenza in occasione dell'espletamento delle funzioni e attività delegate.

Si applica la normativa relativa al rispetto del segreto d'ufficio previste per i dipendenti pubblici. Ai sensi della normativa che regola la riservatezza dei dati personali, si precisa che la relazione fra l'Ente Concessionario ed Ente Concedente è inquadrata come rapporto fra titolare dei dati e responsabile del trattamento.

A tal fine, con il presente atto, l'Ente Concedente è nominato responsabile ed, al contempo, incaricato del trattamento dei dati e delle informazioni necessari all'espletamento dell'incarico.

L'Ente Concedente, dovrà adottare le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati trattati.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente atto, redatto in forma privata, è soggetto ad IVA e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 c. 21, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Articolo 13 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presene convenzione, fra Ente Concedente ed Ente Concessionario, saranno decise dalla competente autorità giudiziaria, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione bonaria in sede stragiudiziale.

Prima di adire all'autorità giudiziaria, ciascuna delle parti si impegna ad invitare formalmente la controparte, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad un incontro con indicazione di luogo, data e orario, al fine di esperire il citato tentativo di conciliazione bonaria.

A documentazione dell'esito di detto tentativo e dell'eventuale conciliazione è redatto processo verbale firmato dalle parti.

Articolo 14 - Norme applicabili

Per quanto in questa sede non regolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente Concedente

Per l'ente Concessionario
